SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Giovedì 11 novembre 2010

457^a e 458^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria. (601)

- CASSON ed altri. Disciplina dell'ordinamento della professione forense. (711)
- BIANCHI ed altri. Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare. (1171)
- MUGNAI. Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato. (1198)
 - Relatore Valentino.

- II. Informativa del Ministro per i beni e le attività culturali sul crollo della Casa dei gladiatori a Pompei (alle 10,30).
- III. Discussione delle mozioni nn. 302 e 340 su benefici a favore di vittime del terrorismo e nn. 318 e 345 sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative (testi allegati).

alle ore 16

Interrogazioni (testi allegati).

MOZIONI SU BENEFICI A FAVORE DI VITTIME DEL TERRORISMO

(1-00302 p. a.) (2 agosto 2010)

GHEDINI, BETTAMIO, MARAVENTANO, NEROZZI, PALMIZIO, SANGALLI, VITALI, BLAZINA, DONAGGIO, ICHINO, PASSONI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, ANTEZZA, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CAFORIO, CARLONI, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FINOCCHIARO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GIARETTA, GIULIANO, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LATORRE, LIVI BACCI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MONGIELLO, MORRI, PAPANIA, PIGNEDOLI, ROSSI Paolo, RUTELLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TREU, VIMERCATI, VITA, ZANDA, ZAVOLI. – II Senato, premesso che:

la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto disposizioni di tutela e di ristoro economico in favore di tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice nonché dei loro familiari, con ciò volendo significare, in modo compiuto, la prossimità ed il sostegno dello Stato;

a distanza di anni, pur rimanendo attuale lo spirito di quella legge, si palesa la necessità di favorire un'interpretazione delle norme più favorevole agli aventi diritto e di realizzare alcune modifiche che rendano certe e semplici le procedure, dando così piena attuazione ai diritti in essa riconosciuti. I problemi maggiori si stanno realizzando nella parte relativa alle prestazioni erogate o erogabili dagli enti previdenziali;

il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, celebrando il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, l'8 maggio 2010 ha sollecitato il Governo «a sciogliere i nodi che rendono ancora incerto e precario l'insieme dei diritti pur riconosciuti per legge a chi è sopravvissuto e ai familiari delle vittime del terrorismo»;

l'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (AIVITER) e l'Unione familiari vittime per stragi hanno elaborato, attraverso l'esperienza dei loro rappresentati, alcune proposte di modifica della legge 3 agosto 2004, n. 206, che, in più di un'occasione, hanno sottoposto all'attenzione del Governo e del Parlamento,

impegna il Governo a promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli o difficoltà che impediscono alle vittime del terrorismo e ai loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, avendo a primo riferimento le proposte di modifica legislativa e le osservazioni dell'AIVI-TER e dell'Unione familiari vittime per stragi, onde riaffermare, anche mediante una piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206.

(1-00340) (3 novembre 2010)

VALLARDI, MARAVENTANO, VALLI, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI. – Il Senato,

premesso che:

la legislazione del nostro Paese, soprattutto a partire dalla fine degli anni '70, registra numerosi interventi legislativi contenenti misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di specifici illeciti, come in particolare terrorismo e criminalità organizzata, o di vittime definibili «qualificate» in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici, come le cosiddette vittime del dovere;

la legge 3 agosto 2004, n. 206, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente stabilendo, in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applichino le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 e l'art. 82 della legge n. 388 del 2000;

la legge n. 206 del 2004 ha introdotto una serie di benefici ad esclusivo vantaggio delle vittime del terrorismo e non anche delle vittime del dovere e di quelle della criminalità organizzata;

a fronte di questa situazione, una progressiva estensione di tutti i benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere è stata disposta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006, articolo 1, commi 562-565), che allo scopo ha previsto uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro;

in attuazione della legge n. 266 del 2005 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 che, all'interno del limite di spesa annuo fissato dalla legge stessa, ha individuato quali provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata siano da attribuire anche alle vittime del dovere;

il susseguirsi delle disposizioni in materia ha posto da tempo la questione del loro coordinamento, problema affrontato con la legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005) che ha previsto una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. La delega non è stata peraltro esercitata entro il termine previsto;

tra le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vittime del terrorismo si segnala, poi, l'articolo 34, comma 3, del decretolegge n. 159 del 2007 che ha apportato alcune modifiche testuali alla legge n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e sulla definizione di atti di terrorismo rilevante ai fini di detto riconoscimento;

l'art. 2, comma 106, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) reca alcune novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e sull'individuazione dei beneficiari di tali provvidenze:

le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata sono state apportate dal decreto-legge n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2008, facente parte del cosiddetto pacchetto sicurezza (da ultimo novellato dalla legge n. 94 del 2009, cosiddetta legge sicurezza). Gli articoli 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge, in particolare, ridefiniscono la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990;

l'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge n. 151 del 2008 ha inoltre disposto in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (comma 1), attingendo alle dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

si ricorda infine che l'art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha disposto il mantenimento in bilancio nel conto dei residui per l'anno 2009 delle somme iscritte in applicazione di provvedimenti legislativi che riconoscono benefici alle vittime della criminalità, non impegnate al 31 dicembre 2008, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario successivo;

tali interventi sono stati determinati dal preciso intento dello Stato di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragione di essere;

pur considerando favorevolmente tutti gli interventi che il Governo in questi ultimi anni ha predisposto in materia, si ravvisa come ancora sussistano alcuni profili di criticità in merito alla piena applicazione e riconoscimento di tali diritti alle vittime del terrorismo;

lo stesso Presidente della Repubblica in occasione della giornata della memoria delle vittime del terrorismo celebrata in data 8 maggio 2010 ha sollecitato il Governo a rimuovere gli aspetti che non permettono una piena fruibilità e godimento dei diritti riconosciuti ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime;

l'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato e l'Unione familiari vittime per stragi hanno avanzato alcune proposte di modifica della normativa vigente al fine proprio di superare alcuni profili di criticità che non permettono il pieno godimento dei benefici da parte degli aventi diritto;

inoltre è necessario evidenziare che nell'ordinamento italiano ancora non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati;

sotto questo punto di vista si registra come il percorso di attuazione della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo alle vittime di un reato intenzionale violento, sia ancora a metà strada dal momento che la soluzione legislativa fin qui individuata, ovvero l'attuativo decreto legislativo n. 204 del 2007, attiene quasi esclusivamente ad aspetti formali della procedura;

in linea di principio il risarcimento del danno dovrebbe essere attuato a cura dell'autore del reato, tuttavia oggi, sul piano generale, il quadro complessivo dei risarcimenti risulta tutt'altro che rassicurante, ove si pensi alle numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o comunque insolvibili;

l'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa dal reato, ovvero la parte civile costituita nel processo ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che potrebbe essere definito di natura pubblica o collettiva. Al fine di colmare tale inaccettabile vuoto normativo, il gruppo parlamentare Lega Nord del Senato ha avviato l'*iter* per la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia,

impegna il Governo:

a proseguire il percorso avviato a sostegno delle persone vittime del terrorismo e dei loro familiari promuovendo interventi finalizzati a garantire il pieno godimento dei diritti riconosciuti *ex* legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni;

a promuovere interventi finalizzati a superare ritardi e vuoti normativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito del processo al fine di garantire il pieno riconoscimento della cittadinanza processuale a tutte le vittime di reato.

MOZIONI SULLE CANDIDATURE ALLE ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE

(1-00318) (14 ottobre 2010)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l'altro, di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso»:

la stessa legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), ha, altresì, affidato il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali»:

la Commissione – che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica – ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

la Commissione ha quindi convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati;

valutato altresì che:

la Commissione – nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti e nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istituzioni – ha approvato all'unanimità una relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in data 18 febbraio 2010;

data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, al fine di dare impulso al percorso legislativo ordinario, procedere a definire un orientamento dell'Aula del Senato, che tenga conto delle indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia:

preso atto, infine, che occorre estendere la normativa, attraverso un percorso legislativo ordinario, anche all'incandidabilità al Parlamento europeo e nazionale, nonché alle preclusioni a far parte dei Governi nazionali e regionali. Questo al fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell'ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui essa si dipana,

delibera:

di avviare – nelle sedi parlamentari proprie – un percorso al fine di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione di opportuni provvedimenti in cui, segnatamente, sia disciplinata:

- 1) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
- *a)* delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- *b)* estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);
- c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
- *d)* trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);
- *e*) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
- f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dal-

l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

- 2) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- *b)* siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575:
- c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) l'incompatibilità, in riferimento alle nomine di competenza dei presidenti di Regione e di Provincia, dei sindaci e dei presidenti di circoscrizione, per i soggetti rientranti nelle fattispecie oggettive sopra indicate.

(1-00345) (10 novembre 2010)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA. – Il Senato,

premesso che:

alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, dalla legge n. 132 del 2008, il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso» nonché il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali»;

la richiamata Commissione parlamentare di inchiesta ha, in data 18 febbraio 2010, ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

la Commissione, considerando la perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, nonché l'idoneità dello strumento allora adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati, ha approvato all'unanimità, in data 18 febbraio 2010, una relazione contenente un apposito codice di autoregolamentazione rivolto ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che vi aderiranno e concernente la formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, che l'Aula del Senato faccia proprie le indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia ed estenda le previsioni del codice di autoregolamentazione anche alle candidature relative alle elezione del Parlamento italiano e del Parlamento europeo,

impegna il Governo:

- 1) ad uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall'articolo 1 del Codice di autoregolamentazione al fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell'ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui essa si dipana;
- 2) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l'ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
- *a)* di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- *b*) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320, 640-*bis*, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;
- 3) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l'ineleggibilità permanente alle elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo di coloro:
- *a)* che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- *b)* che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale;
- 4) a prevedere che la perdita di tali condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica;
- 5) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a vietare alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o

consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

- *a)* coloro che siano o siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva:
- 1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia
- 2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale,
- 3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- 4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- 5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- b) coloro che siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- d) coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- 6) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a far sì che, in caso di violazione di divieto, consegua la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento;
- 7) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea per rendere obbligatoria per chiunque si accinga ad assumere incarichi di Governo la formale attestazione di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a) che non sia stato disposto nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:
- 1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale,
- 3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- 4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

- 5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - b) che non siano stati destinatari di:
- 1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 3) di non essere stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduto ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INTERROGAZIONE SULLA MORTE DI DANIELE FRANCESCHI

(3-01699) (28 ottobre 2010)

GRANAIOLA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

Daniele Franceschi di 31 anni, padre di un figlio di 9 anni, originario di Viareggio (Lucca), arrestato nel mese di marzo 2010 con l'accusa di falsificazione e uso improprio di carte di credito, mai processato, è morto lo scorso 25 agosto in una cella del carcere di Grasse, nell'entroterra di Cannes, per un presunto arresto cardiaco, in circostanze che devono essere chiarite;

da una prima ricostruzione dei fatti emerge che il decesso è stato registrato alle ore 19,15 del 25 agosto nella cella della prigione di Grasse, che le autorità consolari italiane sono state avvertite la mattina del 26 alle ore 11 e che alle 12,50 la stazione dei carabinieri di Viareggio, messa al corrente via fax ha immediatamente convocato il fratello della vittima;

le autorità carcerarie e giudiziarie francesi hanno fornito versioni discordanti sull'ultimo giorno di vita di Daniele Franceschi, il Direttore del carcere ha infatti sostenuto che alle ore 13,30 il giovane stava bene, mentre al controllo seguente svoltosi alle 17 era stato trovato morto;

la vicenda ha numerosi risvolti poco chiari compreso il fatto che la madre ha potuto vedere il figlio solo due volte durante il periodo di carcerazione ed è stata sottoposta a controlli umilianti;

Daniele ha inviato lettere alla madre nelle quali denunciava di aver subito soprusi, maltrattamenti, minacce di essere messo in cella con elementi pericolosi e di non essere stato curato quando aveva la febbre molto alta:

inoltre, il giorno prima di morire, aveva scritto, in corretto francese, al medico della prigione, che sentiva un forte dolore al cuore e alla spalla sinistra e che chiedeva di essere visitato in un ospedale esterno;

il medico ha visitato il ragazzo ma ha sottovalutato la situazione e lo ha rispedito in cella, dove è morto solo e inascoltato; le testimonianze dei compagni di detenzione lasciano pensare a un'omissione di soccorso;

le autorità francesi hanno effettuato l'esame autoptico, al quale non ha potuto partecipare nessun medico di fiducia della famiglia, né italiano, né francese, con la motivazione ufficiale che la procedura di nomina sarebbe stata troppo complessa;

i familiari hanno potuto vedere il corpo grazie all'intervento del Console generale d'Italia a Nizza, soltanto poco prima dell'autopsia, ed hanno dichiarato che il giovane era irriconoscibile, che aveva il volto gonfio, segni rossi sulla guancia e sul naso una macchia scura;

il 13 ottobre la mamma di Daniele Franceschi, che si era recata in Francia per dare l'ultimo saluto alla salma del figlio, è stata malmenata

dalla polizia francese, gettata a terra con un calcio, perché aveva osato protestare con forza davanti al carcere di Grasse, e ha riportato la frattura di alcune costole;

quello che resta del corpo di Daniele Franceschi – dopo l'asportazione di numerosi organi, compreso il cuore – è stato inviato in Italia per essere sottoposto a una nuova autopsia, ottenuta con difficoltà dai legali della famiglia e infine disposta dalla Procura di Lucca;

la nuova autopsia – peraltro difficile da eseguire in quanto buona parte degli organi è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria francese – sembra escludere il pestaggio in carcere come causa della morte, ma restano ancora da chiarire la riscontrata frattura del setto nasale, mai refertata in Francia, e da acquisire le analisi del sangue eseguite sul giovane detenuto che segnalavano la possibile presenza di un infarto in corso, lasciando intravedere l'incuria di chi poteva intervenire e non lo ha fatto;

negli ultimi anni la giustizia francese è stata condannata numerose volte dalla Corte europea per aver leso i diritti della difesa,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché si giunga alla verità sulle reali cause della morte tragica e sospetta di un italiano in un carcere francese, e sulla eventuale omissione di soccorso da parte dei responsabili del carcere;

quali ulteriori passi intenda fare presso le autorità francesi riguardo al fatto che dette autorità –nonostante le assicurazioni offerte al Consolato italiano – non abbiano provveduto a conservare il corpo di Daniele Franceschi alla giusta temperatura per consentire la seconda autopsia in Italia;

quali misure intenda assumere affinché siano restituiti alla madre gli organi e gli effetti personali del figlio, compreso il diario sul quale, in maniera sistematica, il ragazzo annotava tutti gli eventi delle sue terribili giornate di detenzione;

quali passi diplomatici intende effettuare presso le autorità francesi per protestare riguardo ai maltrattamenti subiti dalla madre da parte della polizia francese e quali misure urgenti intenda intraprendere per garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini italiani all'estero.

INTERROGAZIONE SULLA NORMATIVA RELATIVA AL TRASPORTO AEREO DI MUNIZIONI NEL BAGAGLIO DA STIVA

(3-01284) (27 aprile 2010)

BODEGA, MAZZATORTA, MURA, VALLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

a partire dal 29 aprile 2010 si applicherà il regolamento (CE) n. 185 del 2010 della Commissione europea, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;

l'appendice 5-B del regolamento individua, nell'elenco di articoli proibiti per il bagaglio da stiva, anche le munizioni; le ragioni di tale esclusione sono legate, secondo quanto riportato nella stessa appendice 5-B, all'esigenza di evitare che i passeggeri trasportino nel proprio bagaglio «dispositivi esplosivi ed incendiari in grado, o che sembrano in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili»;

si conferma, peraltro, all'appendice 4-C allegata al regolamento, il divieto di trasportare nel bagaglio a mano armi da fuoco di ogni tipo e tutte le componenti di armi da fuoco;

fino ad oggi, il trasporto di munizioni nel bagaglio da stiva è sempre stato consentito senza compromettere né la sicurezza dei passeggeri né quella dell'aeromobile;

l'unica deroga è disciplinata nel paragrafo 5.4.2 recato in allegato al regolamento, la quale prevede che un articolo proibito possa essere trasportato nel bagaglio da stiva a condizione che: a) l'autorità competente si basi su norme nazionali che permettono il trasporto degli articoli in questione; b) siano ottemperate le norme di sicurezza vigenti;

nelle premesse del regolamento si afferma (al quarto «considerando») che: «con il tempo saranno sviluppati metodi e tecnologie per il rilevamento di esplosivi liquidi», precisando che: «la Commissione presenterà proposte, ove opportuno, per rivedere le disposizioni di natura tecnologica e operativa in materia di controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel»;

è necessario intervenire tempestivamente al fine di evitare che l'attesa nei confronti del consolidamento di questi nuovi sviluppi tecnologici possa impedire il trasporto aereo di munizioni da parte di tutti coloro che, per interesse personale (prima fra tutti l'attività venatoria), ovvero per attività professionale (come gli atleti di tiro a volo), normalmente viaggiano con armi e componenti di armi da fuoco al proprio seguito;

a tal fine, è necessario che, a livello nazionale, trovino applicazione le deroghe consentite dal citato paragrafo 5.4.2, confermando quindi

le regole vigenti sull'obbligo, per chi intenda trasportare munizioni nel bagaglio da stiva, di denunciarne il possesso alla polizia aeroportuale per i dovuti controlli; ovviamente, si dovrebbero confermare anche le regole relative al trasporto in sicurezza dei suddetti articoli, collocati in appositi contenitori atti a garantire la sicurezza dell'aeromobile;

molte compagnie aree internazionali consentono il trasporto di munizioni nel bagaglio da stiva, purché opportunamente dichiarate e confezionate; anche la Transportation Security Administration americana ritiene legittimo il trasporto di munizioni, purché siano rispettare le fondamentali regole di sicurezza,

si chiede di sapere:

quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo in merito alla questione di cui in premessa;

se non ritenga opportuno, attraverso la deroga ammessa dal citato paragrafo 5.4.2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 185 del 2010, adottare una normativa nazionale che consenta il trasporto aereo di munizioni nel bagaglio da stiva.

INTERROGAZIONE SULLA POSSIBILE CHIUSURA DI ALCUNI STABILIMENTI DELLE «OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI»

(3-01380) (29 giugno 2010)

LATRONICO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

le Officine manutenzione ciclica (OMC) sono strutture attrezzate per la manutenzione, il rinnovamento e la riparazione di locomotive o carrozze ferroviarie danneggiate da incidenti o avarie;

attualmente in Italia sono attivi diversi impianti tra cui quello dislocato nell'area di San Nicola di Melfi in Basilicata che impiega oltre 50 unità lavorative;

il gruppo delle Ferrovie dello Stato ha annunciato di voler chiudere entro la fine dell'anno le Officine di Melfi;

tale decisione avrebbe conseguenze gravissime sul territorio e sui lavoratori, che difficilmente potrebbero trovare nell'immediato una diversa collocazione;

oltre alla perdita di posti di lavoro, non solo per i lavoratori direttamente impiegati nell'impianto ma anche per le unità lavorative legate all'indotto (fornitori, pulizie, eccetera), si assisterebbe alla dispersione di professionalità e specializzazione di operai che da anni garantiscono la sicurezza dei trasporti su rotaie;

la dismissione dell'impianto azzererebbe, altresì, la presenza di Trenitalia in Basilicata e comporterebbe l'ulteriore indebolimento dell'area industriale di Melfi;

è necessario pertanto adottare ogni utile iniziativa per garantire i livelli occupazionali del sito lucano e un futuro produttivo ad una struttura che opera in un settore significativo per il territorio regionale quale quello ferroviario,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quale sia la strategia di Trenitalia in merito alle officine di riparazione in Italia e nello specifico alla struttura di San Nicola di Melfi;

se e quali iniziative intendano assumere per scongiurare la chiusura dell'impianto lucano e garantire i livelli occupazionali e la sicurezza del posto di lavoro;

se ritengano opportuno aprire un tavolo di confronto con i vertici di Trenitalia per ricercare soluzioni per un rilancio produttivo delle OMC di San Nicola di Melfi.

INTERROGAZIONE SUL RIDIMENSIONAMENTO DELL'AEROPORTO S. EGIDIO DI PERUGIA

(3-01465) (29 luglio 2010)

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

da fonti di informazione nazionali e regionali abbiamo appreso che l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Rapporto sulle strategie di programmazione per il sistema aeroportuale italiano», che il Ministro Altero Matteoli ha definito, secondo quanto riportato dal «Sole 24 Ore», il «nocciolo del futuro piano nazionale degli aeroporti»;

secondo la medesima stampa nazionale e regionale il Rapporto prevede la chiusura o il drastico ridimensionamento di 24 scali aeroportuali, tra i quali figura anche l'aeroporto Sant'Egidio di Perugia, unico scalo aereoportuale della regione Umbria;

negli ultimi tempi l'aeroporto di Sant'Egidio ha incrementato notevolmente i flussi di passeggeri (124.000 nel 2009, con un incremento dell'8,2 per cento rispetto all'anno precedente) e, secondo quanto affermato dalla Regione Umbria, obiettivo degli enti e della società di gestione è di arrivare a quota 500.000 all'anno;

nel 2009 Regione Umbria, ENAC e Presidenza del Consiglio dei ministri hanno firmato la Convenzione per l'aeroporto di Sant'Egidio, che stanzia un ammontare di 42 milioni di euro (di cui 6 a carico di ENAC, 12 della Regione Umbria e 24 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per lavori di potenziamento e ampliamento infrastrutturale, il cui termine è previsto entro la fine del 2011;

le previsioni di ridimensionamento o chiusura dei 24 scali presumibilmente proposte da ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrispondono alla più ampia strategia prevista da qui al 2030 dalla Commissione europea e da Eurocontrol per concentrare l'incremento di traffico aereo nei grandi *hub* aeroportuali;

se le indicazioni del Rapporto saranno accolte dal Ministro, l'Umbria si troverà tagliata fuori dalle opportunità offerte dal previsto flusso di viaggiatori e riceverà un grave danno economico al settore turistico, che ha fino adesso consentito anche a zone deboli e marginali di conservare la possibilità di produrre redditi, tutelare tradizioni, paesaggi, produzioni agricole di qualità e risorse ambientali di grande pregio. Inoltre sarà tagliata fuori dalle opportunità offerte dal previsto aumento dei flussi di viaggiatori,

si chiede di sapere:

se i contenuti del Rapporto ENAC corrispondono effettivamente a quelli anticipati dalla stampa, con particolare riguardo all'ipotesi di drastico ridimensionamento dell'aeroporto di Sant'Egidio di Perugia;

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo circa il futuro dell'aeroporto di Perugia, in considerazione della recente firma della convenzione tra Regione Umbria, ENAC e Presidenza del Consiglio per il relativo potenziamento.